

Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopongono i seguenti chiarimenti:

- Con riferimento alla presentazione dei certificati di buona esecuzione quali documenti a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 12.2.b), si chiede di confermare che al posto dei suddetti certificati sia possibile produrre le fatture relative alle forniture indicate. Infatti, in base al principio della decertificazione la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilasciano certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo facciano, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.
- Si può presentare un'autodichiarazione, ai sensi della L. n. 445/2000, con l'importo delle forniture effettuate e l'Ente di destinazione.
- A p. 17 punto 7 del Capitolato speciale è richiesto che la garanzia provvisoria riporti l'autenticità della sottoscrizione. Si chiede di precisare che tale richiesta sia da considerare un refuso visto che il successivo punto 8 prevede che la garanzia sia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione.
- Trattasi di Refuso.
- A p. 21 e 31 del Capitolato speciale è richiesto che la documentazione presentata sia in lingua italiana o altrimenti che venga accompagnata da traduzione giurata in italiano. Si chiede di confermare che le dichiarazioni di conformità e le certificazioni rilasciate dagli organismi notificati stranieri possano essere presentate in lingua originale .
- La documentazione, come previsto ai punti 21 e 31 del capitolato speciale può essere presentata in lingua italiana ed autocertificata ai sensi della L. n. 445/2000 presentando anche la documentazione in lingua originale; Le certificazioni rilasciate da " Organismi notificati stranieri " possono essere presentati in lingua originale.
- Con riferimento all'imposta di bolla richiesta per la domanda di partecipazione, si chiede di confermare che l'obbligo possa essere assolto in maniera virtuale in considerazione dell'esplicita autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.
- L'obbligo all'imposta di bolla per la domanda di partecipazione può essere assolto in modo virtuale.
- L'art. 14 del Disciplinare richiede l'indicazione di 3 subappaltatori. Si chiede di confermare che la richiesta sia un refuso a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto 32/2019.
- Trattasi di un Refuso poiché il Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione (L.55/2019) prevede un parziale allentamento della disciplina sul subappalto, in particolare eliminando l'obbligo della terna dei subappaltatori ed alzando dal 30% al 40% il limite delle prestazioni subappaltabili.
- Con riferimento alla polizza assicurativa richiesta dall'art. 33 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.
- Si conferma quanto riportato all'art. 3 pag 41 punto B Capoverso n. 6)”La

sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia Assicurativa della Casa Madre.